



Città di Lainate

Settore 7 POLIZIA LOCALE
Servizio Polizia Locale

ORDINANZA N. 116 DEL 05/05/2025

OGGETTO : ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE COATTA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "40° MARCINFESTA".

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta prot. 3301 presentata in data 31/01/2025 da Associazione genitori scuola primaria Domenico Ghezzi per l'organizzazione della manifestazione denominata "40° Marcinfešta";

Vista la licenza temporanea per l'organizzazione della manifestazione pubblica sportiva ex art. 68 T.U.L.P.S., prot. 9635/2025, rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Lainate in data 27/03/2025;

Premesso che la Via Adige sarà luogo di assembramento per la partenza e l'arrivo della competizione sportiva;

Rilevato che le strade interessate alla manifestazione sportiva sono via Adige, via Sicilia, largo Grancia, via Pogliano, via Val D'Intelvi, via Rubicone, via Circonvallazione Ovest, via Scrivia, via Mallero, via Tevere;

Considerato che per garantire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva e le condizioni necessarie di sicurezza stradale, ovvero per la regolamentazione della circolazione stradale nelle vie e piazze interessate al transito e strade circostanti, occorre adottare i necessari provvedimenti viabilistici, ovvero l'Ordinanza viabilistica per la sospensione della circolazione dei veicoli, nonché istituire il divieto di sosta con rimozione forzata in alcune vie/piazze sull'asse stradale inerente il percorso della manifestazione;

Considerate le caratteristiche tecniche della strada interessata e del traffico che vi si svolge;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30-4-1992 n 285 e successive modifiche;

Visto il Dlgs. 267/2000;

ORDINA

dalle ore 08:30 alle ore 12:30 del 18/05/2025

IN VIA ADIGE - tratto tra l'intersezione con Via Arno e l'intersezione con vicolo Olona

- la CHIUSURA DELLA SEDE STRADALE con ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO;
- il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ambo i lati nel tratto sopra indicato;
- l'OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA all'intersezione di Largo Grancia con via Sicilia per i veicoli provenienti da Largo Grancia;
- l'OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA all'intersezione di via Ticino con via Sicilia per i veicoli provenienti da via Ticino;
- l'OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA all'intersezione di vicolo Olona con via Adige per i veicoli provenienti da vicolo Olona;
- percorso alternativo: Via Sicilia, Via Pogliano, Via Barbaiana, Via Grancia, Via Adda; Via Arno, Via Grancia, Via Sarca, Via Friuli, Via Barbaiana;
- posizionamento della necessaria segnaletica con almeno 48 ore di anticipo da parte dell'Ufficio Tecnico comunale;
- esclusi dalla presente ordinanza i mezzi di soccorso e residenti.

Dalle ore 08:30 alle ore 12:30 del 18/05/2025

LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEL TRANSITO DELLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA DI CARATTERE SPORTIVO DENOMINATA "40° MARCINFESTA" NELLE SEGUENTI VIE E PIAZZE:

VIA ADIGE - VIA SICILIA - LARGO GRANCIA - VIA POGLIANO - VIA VAL D'INTELVI - VIA RUBICONE - VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST - VIA SCRIVIA - VIA MALLERO - VIA TEVERE.



Città di Lainate

- In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà una durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti.
- Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
 - È vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della manifestazione, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei partecipanti;
 - È fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei partecipanti;
 - È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli Organi preposti alla vigilanza o del personale dell'Organizzazione;
 - In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà una durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti.

Sono esclusi dalle disposizioni del presente provvedimento i veicoli delle forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco e di Soccorso Sanitario in servizio di emergenza, ovvero a tutela dell'Ordine e Sicurezza Pubblica ed Urbana, ai sensi del Codice della Strada, articolo 146, comma 1.

AVVISA

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Commissario Dott. Giacomo Peano.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Gli organi di polizia stradale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Segretario Generale
DELLA MONICA TIZIANA / InfoCamere S.C.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente